Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Mercoledì, 29 aprile 1931 - Anno IX** — **Numero 98**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 5. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 4. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria, n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. Messaggerie Italiane: **Bologna;** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni »

SOMMARIO

CASA REALE

Avvisi di Corte.

S. M. il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,45, in udienza solenne, S. E. il signor Jacob Adriaan Nicolaas Patiju il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Regno di Olanda, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, 25 aprile 1931 - Anno IX

(3045)

S. M. il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,45, in udienza solenne, S. E. il signor Alcibiades Peçanha, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere con le quali viene accreditato presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti del Brasile.

Roma, 26 aprile 1931 - Anno IX

(3046)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la XXVII Esposizione-fiera equina in Asti.

Con decreto 6 aprile 1931-IX, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 18 detto al registro n. 3 Finanze, foglio n. 233, il comune di Asti è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la XXVII Esposizione-fiera equina, in occasione delle tradizionali feste patronali di San Secondo, che avranno luogo in Asti dal 3 all'11 maggio 1931-IX.

(3047)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 640.

LEGGE 30 marzo 1931, n. 359.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1745, relativo alla proroga delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1745, relativo alla proroga delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 641.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 365.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 dicembre 1930, n. 1736; 22 dicembre 1930, n. 1746; 6 gennaio 1931, n. 4; 5 gennaio 1931, n. 5; 15 gennaio 1931, n. 23, concernenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31; e convalidazione dei decreti Reali 26 dicembre 1930, n. 1779; 22 gennaio 1931, nn. 60 e 61, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 26 dicembre 1930, n. 1736; 22 dicembre 1930, n. 1746; 6 gennaio 1931, n. 4; 5 gennaio 1931, n. 5, e 15 gennaio 1931, n. 23, recanti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsioni della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci delle Aziende autonome statali per l'esercizio finanziario 1930-31; e sono, altresì, convalidati i Regi decreti 26 dicembre 1930, n. 1779, e 22 gennaio 1931, nn. 60 e 61, con i quali furono autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 642.

LEGGE 30 marzo 1931, n. 360.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 26, concernente l'esenzione postale ed il trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato della corrispondenza e degli stampati relativi al VII censimento generale della popolazione del Regno e delle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 26, concernente la esenzione postale ed il trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato della corrispondenza e degli stampati relativi al VII censimento generale della popolazione del Regno e delle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 643.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 366.

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1928-1929, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risul-

tano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . . L. 35.225.679,35
delle quali furono riscosse . . . . . » 28.069.432,50

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 7.156.246,85

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1928-929 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 26.390.948,47
delle quali furono pagate . . . . . . » 9.901.234,02

e rimasero da pagare . . . . L. 16.489.714,45

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, restano determinate in . . . . L. 28.550.335,26
delle quali furono riscosse . . . . . » 28.521.237,69

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 29.097,57

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 restano determinate in L. 48.831.057,66
delle quali furono pagate . . . . . » 36.343.958,07

e rimasero da pagare . . . . L. 12.487.099,59

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 1) . . . . L. 7.156.246,85
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . » 29.097,57
Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata). . . . —

Residui attivi al 30 giugno 1929. . L. 7.185.344,42

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-1929, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1928-29 (art. 2). . . . . L. 16.489.714,45
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 12.487.099,59

Resti passivi al 30 giugno 1929 . . . L. 28.976.814,04

Art. 6.

È accertata nella somma di L. 7.056.892,60, la differenza passiva del conto finanziario del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1928-1929, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1928-1929 . . . . L. 35.225.679,35
Diminuzioni dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1927-28:
al 1° luglio 1928 . L. 48.847.874,74
al 30 giugno 1929 . » 48.831.057,66
16.817,08
Differenza passiva al 30 giugno 1929 . L. 7.056.892,60

L. 42.299.389,03

Passività:

Differenza passiva al 30 giugno 1928 . L. 10.777.500,56
Spese dell'esercizio finanziario 1928-29 L. 26.390.948,47
Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1927-28:
al 1° luglio 1928 . L. 28.581.355,26
al 30 giugno 1929 . » 28.550.335,26
31.020 —
Prelevamento dal conto corrente . . » 5.099.920 —

L. 42.299.389,03

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 644.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1931, n. 355.

Omologazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura, soggiorno e turismo della frazione Ladispoli del comune di Civitavecchia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 12 luglio 1930, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Roma nella seduta del 26 agosto successivo, con la quale il podestà di Civitavecchia ha predisposto il regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura nel territorio della stazione di cura, soggiorno e turismo della frazione Ladispoli;

Veduta la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 768, nonchè il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765;

Udito il parere del Consiglio di Stato del quale si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il predetto regolamento, che vidimato d'ordine Nostro dai Ministri proponenti, farà parte integrante del presente decreto, è omologato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 61. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura nel territorio della stazione di cura, soggiorno e turismo di Ladispoli (frazione del comune di Civitavecchia).

Art. 1.

È istituita dal comune di Civitavecchia, a favore dell'Azienda autonoma per la stazione di cura, soggiorno e turismo di Ladispoli, con inizio dal corrente esercizio, l'imposta di cura di cui agli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380.

La riscossione ne viene fatta secondo quanto è indicato nella legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata dal R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 769.

Art. 2.

Sono soggette all'imposta di cura tutte le persone — nazionali o straniere — le quali, nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno, soggiornano, per non meno di cinque giorni continui od interrotti da brevi assenze, nella stazione di cura di Ladispoli, la quale è formata dal centro abitato della frazione omonima, e dall'arenile utilizzato a scopo balneare al di là dei fossi « Vaccino » e « Sanguinara ».

L'imposta è dovuta dalla stessa persona una sola volta nel corso del periodo dell'anno solare, in cui essa viene applicata, e cioè tra il 1° maggio ed il 30 settembre.

I contribuenti dovranno perciò conservare la tessera personale nominativa ricevuta all'atto del pagamento dell'imposta per esibirla nell'eventuale loro successivo ritorno o permanenza nella stazione.

Art. 3.

Sono esenti dalla imposta:

a) coloro che hanno nella frazione di Ladispoli la loro effettiva dimora abituale;

b) gli indigenti, compresi quelli che fruiscono della cura a spese dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza ovvero di privati;

c) i sanitari con le rispettive famiglie ed i loro domestici.

Tra i sanitari s'intendono compresi i medici, i chirurghi, i veterinari, i farmacisti e le ostetriche: le loro famiglie, agli effetti dell'esenzione, s'intendono costituite dal marito, dalla moglie, dai figli, dai fratelli e dalle sorelle di minore età, nonchè dai genitori conviventi a carico del capo famiglia;

d) i militari di truppa del Regio esercito, della Regia aeronautica, della M.V.S.N. e dei corpi assimilati, purchè inviati alla cura per disposizione delle relative autorità.

Art. 4.

L'accertamento dell'imposta viene fatto dagli addetti alla riscossione a carico di tutti coloro che, dimorando nel territorio della stazione a scopo di cura, di svago o di soggiorno da non meno di cinque giorni, non possano comprovare di aver diritto all'esenzione per una delle ragioni indicate nell'art. 3.

Per essere ammesse a godere della esenzione, le persone di cui alla categoria *b*) dell'art. 3 debbono esibire all'ufficio della delegazione municipale di Ladispoli un certificato rilasciato dal podestà del Comune di ordinaria residenza, attestante la loro inscrizione nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, ai sensi della legge 25 febbraio 1904, n. 57, e del relativo regolamento.

Al medesimo scopo le persone delle altre categorie dell'articolo 3 debbono dimostrare con apposite attestazioni delle competenti autorità comunali e governative, secondo i casi, il titolo del proprio diritto all'esenzione.

Quando ne sia riconosciuta la regolarità, i documenti esibiti sono ritirati dall'ufficio comunale della frazione per essere conservati in archivio, ed agli interessati è rilasciata dall'ufficio stesso una speciale tessera nominativa, indicante il rispettivo titolo di esenzione.

Tali tessere sono distaccate da apposito registro a madre e figlia e con numerazione progressiva.

Art. 5.

Agli effetti della tassazione i forestieri saranno ripartiti in tre classi a seconda della loro condizione economica, da desumersi dall'importanza dell'albergo, della pensione o casa mobiliata o del privato appartamento dove avranno stabilito la loro dimora.

A tal uopo il podestà dovrà formare ogni anno, nel mese di aprile, un elenco di tutti gli alberghi, pensioni, villini, camere ammobiliate e case private con alloggio pei forestieri dividendoli in tre classi secondo la loro importanza.

Tale elenco dovrà essere pubblicato all'albo della frazione e contemporaneamente notificato ai singoli proprietari e conduttori per la parte che li riguarda.

A detta operazione il podestà potrà associarsi, in numero non superiore a cinque, persone competenti la cui collaborazione esso giudichi particolarmente utile.

Art. 6.

La misura dell'imposta è stabilita come appresso:

per i contribuenti assegnati alla 1ª classe, L. 15;
per i contribuenti assegnati alla 2ª classe, L. 10;
per i contribuenti assegnati alla 3ª classe, L. 5.

Essa è ridotta alla metà per i domestici e per i fanciulli che non abbiano compiuto gli anni dodici.

Per domestici s'intendono quelle persone, uomini o donne, che siansi recate nella stazione al servizio dei forestieri venuti per la cura.

Il capo della famiglia è responsabile in solido del pagamento dell'imposta anche per tutti gli altri membri della famiglia e per i domestici.

Art. 7.

Il computo delle giornate di presenza viene fatto sulle risultanze del registro generale del movimento dei forestieri tenuto dall'ufficio della delegazione municipale di Ladispoli.

Non saranno computati nelle giornate di presenza il giorno di arrivo, se questo avvenga nelle ore pomeridiane, e quello di partenza se questa abbia luogo nelle ore antimeridiane.

Art. 8.

Tutti indistintamente i proprietari o conduttori di alberghi, locande, pensioni, case e camere ammobiliate, indipendentemente dalla denuncia che debbono giornalmente fare a norma dell'art. 107 della legge di pubblica sicurezza, sono obbligati a notificare quotidianamente all'ufficio della delegazione municipale della frazione, mediante moduli forniti dall'ufficio stesso, il giorno e l'ora dell'arrivo e della partenza di ogni forestiere e della relativa famiglia, indicando per ogni individuo nome e cognome, paternità, domicilio, età e professione.

Art. 9.

Ai proprietari o conduttori di alberghi, locande, pensioni case e camere ammobiliate è fatto altresì obbligo di tenere al corrente ed a disposizione dell'autorità municipale e degli agenti che ne dipendono, per le opportune verifiche, annotazioni e controlli, il registro giornaliero di presenza delle persone alloggiate, che sarà loro consegnato gratuitamente dall'ufficio municipale.

Da tali registri e dalle notifiche di cui al precedente articolo 8 saranno, a cura dell'ufficio municipale, desunti i nomi dei forestieri in arrivo, da trascriversi in ordine alfabetico in apposito registro generale del movimento dei forestieri.

Art. 10.

La riscossione dell'imposta è eseguita direttamente dal Comune, che vi provvede a mezzo di propri agenti, mediante bollettari-tessera a madre-figlia e contromatrice, con numerazione progressiva, vistati dal podestà e timbrati a secco con lo stemma del Comune.

La tessera figlia costituisce la quietanza della tassa, la contromatrice è spedita al Comune.

Art. 11.

La tessera quietanzata deve essere individuale. Tanto le tessere quietanzate quanto quelle rilasciate a titolo di esenzione debbono essere conservate dai rispettivi titolari per le eventuali esibizioni a richiesta degli agenti municipali.

Esse non possono essere cedute ad altre persone. Le une e le altre debbono contenere, oltre l'indicazione della tassa pagata o del titolo di esenzione, quella del cognome e nome del contribuente, del suo domicilio e dell'alloggio in luogo.

Art. 12.

I bollettari sono di specie e colori diversi secondo la diversa misura della tassa (intera o ridotta) e secondo le varie classi dei contribuenti.

Art. 13.

Gli agenti incaricati della riscossione depositeranno giornalmente nell'ufficio della delegazione municipale della frazione l'elenco nominativo delle quote d'imposta riscosse nel giorno precedente, corredato dalle contromatrici delle tessere rilasciate, nonchè quello delle persone che abbiano fornito la prova della conseguita esenzione.

In base a tali elenchi si effettueranno nel registro generale del movimento dei forestieri, di fronte a ciascun nome, le indicazioni dell'avvenuto pagamento o del titolo della conseguita esenzione, e del numero delle tessere rilasciate per l'uno o per l'altro motivo.

Art. 14.

Il podestà, a mezzo dell'ufficio di ragioneria del Comune, emanerà le disposizioni di ordine interno relative alla custodia dei bollettari, alla consegna di essi agli agenti della riscossione, alla restituzione dei tronconi esauriti, al versamento periodico nella tesoreria comunale delle somme riscosse, ed alle verifiche e controlli, che riterrà necessari nei riguardi dell'applicazione dell'imposta di cura e della relativa riscossione.

Art. 15.

Il podestà affiderà ogni anno ad uno o più agenti la riscossione dell'imposta di cura. Detti agenti, durante il servizio, dovranno indossare la divisa ed essere muniti di una tessera di riconoscimento, recante il bollo del Comune e la firma autografa del podestà.

Tanto il numero degli agenti, quanto la retribuzione di essi, che potrà anche stabilirsi sotto forma di aggio in misura non eccedente il cinque per cento sulle somme riscosse e versate, saranno determinati annualmente dal podestà con apposita deliberazione.

Art. 16.

La riscossione è preceduta da apposita notificazione dell'imposta accertata, da farsi, decorso il quinto giorno di dimora, per mezzo degli agenti riscuotitori, al contribuente singolo ed al capo di famiglia nel luogo di dimora, con invito ad eseguirne il pagamento immediatamente nelle mani degli agenti stessi, contro il rilascio, per ogni singolo contribuente, della relativa tessera quietanzata da distaccarsi dai bollettari di cui agli articoli 10, 11 e 12.

I contribuenti che non abbiano ottemperato all'invito, saranno inclusi in apposita nota di accertamento, da trasmettersi al Prefetto per l'esecutorietà, e quindi all'esattore delle imposte dirette per la riscossione, da farsi coi privilegi fiscali consentiti dalle leggi.

Art. 17.

I proventi dell'imposta di cura, sia nel conto della competenza sia in quello dei residui, sono incassati dal tesoriere comunale con imputazione sull'apposito stanziamento di entrata del bilancio del Comune. Sull'importo lordo di tale provento, una parte corrispondente al decimo dell'imposta lorda riscossa sarà trattenuta dal Comune a titolo di rimborso delle spese di accertamento e riscossione; un'altra parte, corrispondente ad un quarto, sarà devoluta a beneficio dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a norma della legge 10 dicembre 1926, n. 2277.

Il residuo netto sarà versato al tesoriere dell'Azienda autonoma per la stazione di cura e soggiorno e turismo di Ladispoli, perchè resti a disposizione del Comitato amministratore dell'Azienda stessa, a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 18.

I proventi dell'imposta di cura potranno essere impegnati a garanzia di mutui da contrarsi dall'Azienda autonoma della stazione di cura. In tale caso, sull'introito annuo verranno rilasciate delegazioni per l'ammontare dell'annualità di ammortamento del mutuo stesso.

Art. 19.

Contro i provvedimenti del podestà in materia di classificazione di alberghi, pensioni, ville, appartamenti e camere ammobiliate, è ammesso ricorso alla Commissione comunale pei tributi locali entro il termine di giorni venti dalla notificazione del provvedimento; contro la decisione della Commissione comunale di primo grado, ed entro venti giorni dalla notifica della medesima, gli interessati potranno produrre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 20.

I ricorsi contro l'applicazione dell'imposta di cura dovranno essere prodotti in prima istanza alla Commissione comunale di primo grado entro venti giorni dalla data di eseguito pagamento.

Contro la decisione della Commissione comunale, entro venti giorni dalla notifica della medesima, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 21.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo; perciò la presentazione di essi non esime il contribuente dall'obbligo di pagare la tassa accertata a suo carico.

Qualora l'interessato abbia cessato di dimorare nel Comune prima della pronuncia delle decisioni che lo riguardano, queste gli saranno comunicate per mezzo del podestà del Comune in cui egli risiede.

L'accoglimento del ricorso importa il rimborso parziale o totale dell'imposta indebitamente pagata.

Art. 22.

Le contravvenzioni a carico di chi si renda autore di omissioni delle notifiche di arrivo di forestieri, o con frodi o false dichiarazioni cerchi di sottrarre sè stesso od altri al pagamento dell'imposta di cura, saranno accertate e colpite, senza pregiudizio della tassa dovuta, a norma degli articoli 226, 227 e 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificate dall'art. 70 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e dal R. decreto 23 maggio 1924, n. 867, salve le maggiori pene sancite dal Codice penale per i reati in esso previsti.

Art. 23.

L'ufficio municipale pubblicherà a più riprese, nella frazione di Ladispoli, nei periodi di maggiore affluenza dei forestieri, un manifesto ricordante ad essi l'obbligo di pagare l'imposta di cura.

Esemplari di detto manifesto con un estratto delle disposizioni regolamentari riguardanti il pagamento della tassa, dovranno restare permanentemente affissi negli alberghi, pensioni, case e camere mobiliate con alloggio per i forestieri, e negli stabilimenti balneari.

Art. 24.

Per tutto ciò che non è contemplato espressamente nel presente regolamento, saranno applicate le norme della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento, nonchè quelle di altre leggi e regolamenti.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'interno*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1931.
Proroga della straordinaria gestione del « Sodalizio San Martino » in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1931 col quale si assegnava il termine del 31 marzo 1931 per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione del « Sodalizio San Martino », in Perugia;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 30 giugno 1931.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3025)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1931.
Modificazione del piano di sedime del campo di fortuna di Motta di Livenza.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

Il piano di sedime del campo di fortuna di Motta di Livenza istituito con decreto Ministeriale 8 settembre 1928 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1928, è modificato secondo l'annessa planimetria.

Roma, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1931.
Trasformazione dell'ufficio vendita di 2ª classe dei monopoli di Stato di Rimini in magazzino di vendita.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1928, che fissa il numero, le sedi e la classe degli uffici-vendita dei monopoli di Stato;

Visti gli articoli 4 (2° comma) e 5 (n. 3) del decreto Ministeriale 5 luglio 1928 sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 10 gennaio 1931 l'ufficio-vendita di 2ª classe dei monopoli di Stato di Rimini è convertito in magazzino di vendita.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(3024)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2580/38 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic ved. Cristina fu Luigi Lozei e di Volcic Giovanna, nata a Scherbina il 21 novembre 1895, residente a Comeno, fraz. Scherbina n. 80, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Milos fu Vittorio, nato a Scherbina il 1° giugno 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1475)

N. 2580/39 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Adamic Leopoldo di Antonio e di Lozei Antonia, nato a Rublie il 2 novembre 1886, residente a Comeno, fraz. Rublie n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Vincenzo fu Giacomo e Maria, nato a Rublie 4 maggio 1850, zio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1476)

N. 2580/35 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Abram ved. Teresa fu Giovanni Rener e di Giuseppina Trampus, nata a S. Giacomo il 3 marzo 1859, residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abram Amalia fu Giovanni, nata a Cobbia il 10 settembre 1888, figlia;
Abram Cristina fu Giovanni, nata a Cobbia il 31 dicembre 1898, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1477)

N. 2580/34 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Luigi fu Giovanni e di Giuseppina Gulic, nato a Cobbia il 14 settembre 1878, residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kert Maria fu Antonio, nata a San Daniele il 3 giugno 1882, moglie;
Abram Stanislao, nato a Cobbia il 18 luglio 1906, figlio;
Abram Gisella, nata a Cobbia l'8 luglio 1911, figlia;
Abram Edoardo, nato a Cobbia il 3 febbraio 1921, figlio;
Abram Carlo, nato a Cobbia il 24 settembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1478)

N. 2580/31 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Michele fu Francesco e di Makovec Marianna, nato a Cobbia il 20 settembre 1851, residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abram Giovanna, nata a Cobbia il 9 maggio 1849, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1479)

N. 2580/29 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Giuseppe fu Federico e fu Gulic Giuseppina, nato a Cobbia il 13 febbraio 1856, residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abram Luigia di Giuseppe Germek, nata a Cobbia il 7 giugno 1865, moglie:
Abram Giuseppe, nato a Cobbia il 7 dicembre 1889, figlio;
Abram Luigia, nata a Cobbia il 25 ottobre 1893, figlia;
Abram Francesco, nato a Cobbia il 28 marzo 1902, figlio;
Abram Luigi, nato a Cobbia il 20 giugno 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1480)

N. 2580/33 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Gasparo fu Carlo e fu Germek Caterina, nato a Cobbia il 5 gennaio 1861, residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abram Giuseppe, nato a Cobbia il 27 marzo 1896, figlio;
Abram Amalia, nata a Cobbia il 14 dicembre 1897, figlia;
Abram Leopolda, nata il 14 novembre 1899, figlia;
Abram Carolina, nata il 28 agosto 1905, figlia;
Abram Luigia, nata a Cobbia il 23 gennaio 1911, figlia;
Abram Romano, nato a Cobbia il 6 marzo 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1481)

N. 2580/23 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram dott. Antonio fu Antonio e fu Kaucic Giuseppina, nato a Cobbia il 4 febbraio 1890, residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abram Maria fu Antonio, nata a Cobbia il 9 marzo 1885, sorella;
Abram ing. Edoardo fu Antonio, nato a Cobbia l'11 agosto 1892, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1482)

N. 2580/24 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Francesco fu Giuseppe e fu Teresa Vidmar, nato a San Daniele del Carso il 13 luglio 1867, residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abram Antonio fu Francesco Ravbar, nata a Albero l'8 settembre 1870, moglie;
Abram Raffaele, nato a San Daniele del Carso il 18 luglio 1905, figlio;
Abram Giovanni, nato a San Daniele del Carso il 25 novembre 1907, figlio;
Abram Maria, nata a San Daniele del Carso il 22 settembre 1911, figlia;
Abram Sofia, nata a San Daniele del Carso il 23 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1483)

N. 2580/26 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Antonio fu Martino e fu Orsola Skof, nato a Cobbia il 7 giugno 1859, residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abram Luigi, nato a Cobbia il 3 maggio 1888, figlio;
Abram Maria di Mattia Mahorcic, nata a Urabice il 19 maggio 1900, nuora;
Abram Luigi di Luigi, nato a Cobbia il 28 giugno 1924, nipote;
Abram Maria di Luigi, nata a Cobbia il 27 gennaio 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1484)

N. 2580/25 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Giuseppe di Antonio e di Maria Merzek, nato a Cobbia il 5 dicembre 1889, residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Abram Raffaela di Giuseppe Cotic, nata a Cobbia il 26 ottobre 1877, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1485)

N. 2580/30 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Giovanni fu Francesco e di Rudez Francesca, nato a Cobbia il 7 luglio 1893, residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Abram Maria fu Luigi Jeric, nata a San Daniele del Carso il 3 febbraio 1902, moglie;
Abram Maria, nata a San Daniele del Carso l'8 luglio 1922, figlia;
Abram Radivoj, nato a San Daniele del Carso il 12 marzo 1924, figlio;
Abram Giovanna, nata a San Daniele del Carso il 5 maggio 1927, figlia;
Abram Vittorio, nato a San Daniele del Carso il 24 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1486)

N. 2580/32 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Giuseppe fu Filippo e di Maria Hovel, nato a San Daniele del Carso il 15 aprile 1889, residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Abram Giuseppina fu Giovanni Kobal, nata a Planina il 18 marzo 1901, moglie;
Abram ved. Maria fu Antonio Hovel, nata a Dol Grande il 10 marzo 1858, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1487)

N. 2580/27 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Francesco fu Francesco e della fu Rudez Francesca, nato a Cobbia il 20 gennaio 1882, residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abram Luigia di Antonio Svara, nata a Comeno il 13 dicembre 1890, moglie;

Abram Giovanna, nata a Cobbia l'8 settembre 1929, figlia;

Abram Regina, nata a Cobbia l'8 settembre 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1488)

N. 2580/28 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Daniele fu Antonio e della fu Maria, nato a San Daniele del Carso l'11 settembre 1847, residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abram Giuseppe, nato a San Daniele del Carso il 26 maggio 1894, figlio;

Abram Amalia fu Giovanni Furlan, nata a Rifembergo il 6 luglio 1898, nuora;

Abram Emilio di Giuseppe, nato a San Daniele del Carso il 14 novembre 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1489)

N. 11419/53.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurentig Giacomo fu Giovanni e fu Pecor Maria, nato a San Polo di Monfalcone il 31 maggio 1874 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Fumis Maria fu Giacomo, nata il 1° ottobre 1877, moglie;
2. Laurentig Maria di Giacomo, nata il 1° agosto 1905, figlia;
3. Laurentig Teresa di Giacomo, nata il 17 ottobre 1907, figlia;
4. Laurentig Rodolfo di Giacomo, nato l'11 giugno 1910, figlio;
5. Laurentig Lucia di Giacomo, nata il 21 dicembre 1914, figlia;
6. Laurentig Eugenio di Giacomo, nato nel 1922, figlio;
7. Laurentig Giuseppe di Giacomo, nato il 15 febbraio 1920, figlio;
8. Laurentig Maria illeg. Teresa, nata il 2 febbraio 1929, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1884)

N. 11419/62.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Macuz Silvio Domenico di Giovanni e fu Stabile Caterina, nato a Staranzano l'8 novembre 1884 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marcuzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Deiuri Maria di Giuseppe, nata il 10 dicembre 1885, moglie;
2. Macuz Bruno di Silvio, nato il 27 aprile 1908, figlio;
3. Macuz Giovanni illeg. di Anna, nato il 24 giugno 1859, padre.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1886)

N. 11419/72.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Macorin Pietro fu Giacomo e fu Pin Angela, nato a Monfalcone il 26 giugno 1872 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Macarini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Mocenigo Pia fu Francesco, nata il 6 luglio 1875, moglie;
2. Macorin Umberto di Pietro, nato il 30 ottobre 1897, figlio;
3. Macorin Adelina di Pietro, nata il 20 giugno 1903, figlia;
4. Macorin Ernesto di Pietro, nato l'11 ottobre 1906, figlio;
5. Macorin Lidia di Pietro, nata il 25 gennaio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1887)

N. 544.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Fisulich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Rossi Maria nata Fisulich fu Simeone e fu Giovanna, nata a Dragove (Jugoslavia). il 7 maggio 1859 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fisulli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1543)

N. 2941.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Fabianich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabianich Simeone di Giovanni e di Krzne Elena, nato a Pago (Jugoslavia) il 6 ottobre 1869 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Anastasia nata Sabalich, nata a Pago il 15 febbraio 1870 e per i figli Antonio, Matteo, Simeone ed Anastasia, nati a Pago rispettivamente il 20 dicembre 1904, 25 febbraio 1907, 3 marzo 1910 ed il 3 marzo 1910. (?)

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1544)

N. 2941.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Fabianich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Gecele Maria nata Fabianich di Simeone e di Sabalich Anastasia, nata a Pago (Jugoslavia) il 12 marzo 1900 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabiani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1545)

N. 2704.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Foretich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Foretich Andrea, fu Nicola e fu Fabris Veronica, nato a Petrara di Curzola (Jugoslavia) il 6 marzo 1896 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Foretti ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Caterina nata Bernardi, nata a Curzola (Jugoslavia) l'8 agosto 1897, e per i figli Benito e Veronica, nati a Lagosta rispettivamente il 30 maggio 1923 ed il 13 aprile 1927.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1546)

N. 2703.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Foretich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Foretich Maria fu Giorgio e fu Radovanovich Giovanna, nata Curzola (Jugoslavia) il 20 ottobre 1881 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Foretti ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 9 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1549)

N. 590.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Fabulich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabulich Antonio fu Costantino e fu Zamola Antonia, nato a Zara il 25 gennaio 1853 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabi ».

Uguale restituzione è disposta anche per la figlia Ida, nata a Zara il 1° maggio 1897.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(1550)

N. 690.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Kvinta » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Kvinta vedova Lucia nata Barbi, fu Antonio e fu Sangaletti Anna, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 22 gennaio 1854 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Quinta ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(1551)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati - nell'adunanza del 24 corrente mese - il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1931-IX, n. 291, relativo alla assegnazione dell'appannaggio di L. 100.000 annue a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo.

(3049)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la trasformazione fondiaria del Bacino del Sillaro in provincia di Bologna.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto n. 1095 del 15 aprile 1931, ha approvato con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio per la trasformazione fondiaria del Bacino del Sillaro (Bologna) deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 15 febbraio 1931.

(3029)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione della Roggia Castellana di Castelcovati in provincia di Brescia.

Con R. decreto 3 agosto 1930, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della Roggia Castellana di Castelcovati, con sede in comune di Castelcovati, provincia di Brescia, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 205 ditte, con un comprensorio di ettari 1325.19.73, situati nei comuni di Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Comezzano, Cizzago e Trenzano, da irrigare mediante l'acqua della Roggia Castellana, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Castelcovati l'8 settembre 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(3030)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Filetto in provincia di Massa-Carrara.

Con R. decreto 9 febbraio 1931, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1931, registro 11, foglio 373, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Filetto con sede in Massa provincia di Massa-Carrara.

Il detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 451.28.55 situati in comune di Massa da irrigare mediante l'acqua del torrente Bignone, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Filetto il 27 luglio 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(3031)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione Prati del Bitto in provincia di Sondrio.

Con R. decreto 19 febbraio 1931, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1931, registro 11, foglio 374, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Prati del Bitto, con sede in comune di Cosio Valtellino provincia di Sondrio.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 212 ditte, con un comprensorio di ettari 60 situati in comune di Cosio Valtellino da irrigare mediante l'acqua del torrente Bitto, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Cosio Valtellino l'8 dicembre 1929 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(3032)

Amministrazione straordinaria del Consorzio irriguo della Valtidone in provincia di Piacenza.

Con R. decreto 30 marzo 1931, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, è stata affidata all'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, la amministrazione straordinaria del Consorzio irriguo della Valtidone, con sede in Piacenza, col compito di provvedere alla sistemazione finanziaria dell'ente, in dipendenza di quanto si dispone, a favore dello stesso, col R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240.

(3033)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del Canale De Ferrari in provincia di Alessandria.

Con R. decreto 19 febbraio 1931, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione del Canale De Ferrari con sede in Alessandria, provincia di Alessandria.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 595 ditte, con un comprensorio di ettari 500 situati in comune di Alessandria, Solera e Pietramarazzi, da irrigare mediante l'acqua del Canale De Ferrari, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Alessandria il 7 aprile 1929 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(3034)

Costituzione del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale di Cassana (La Spezia).

Con R. decreto 23 marzo 1931, registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile 1931, al registro n. 12 del Ministero agricoltura e foreste, foglio 180, è stato costituito il Consorzio per la sistemazione e la manutenzione della strada interpoderale di Cassana a servizio di più fondi situati in territorio del comune di Borghetto Vara (provincia di La Spezia).

(3035)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 89.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 aprile 1931 - Anno IX

Francia	74.65	Oro	368.44
Svizzera	367.95	Belgrado	33.60
Londra	92.837	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.677	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	191 —	Norvegia	5.107
Belgio	2.658	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.114
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.58	Danimarca	5.107
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	72.70
Peso Argentino Oro	13.64	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	5.96	Rendita 3 % lordo	43.575
New York	19.095	Consolidato 5 %	83.875
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.20

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di lingua e letteratura italiana nell'Istituto commerciale pareggiato « Luigi Casale » di Vigevano.

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto d'insegnante titolare della cattedra di lingua e letteratura italiana nell'Istituto commerciale pareggiato « Luigi Casale », in Vigevano.

I concorrenti debbono far pervenire alla Direzione dell'Istituto in Vigevano la loro domanda in carta da bollo da L. 3 nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, con annessi i seguenti documenti:

a) attestato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

d) certificato penale generale;

e) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è destinato;

f) fotografia autenticata;

g) ricevuta del pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatta all'Istituto di studi commerciali pareggiato di Vigevano;

h) laurea in lettere;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

l) elenco in carta libera e in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

Ai detti documenti i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli o lavori che crederanno di loro interesse.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti, che abbiano conseguita l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati. I certificati indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente avviso e la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Nella domanda deve essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente per la comunicazione del giorno in cui il candidato dovrà presentarsi all'esperimento, o prova di esame.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a calendario dell'ufficio postale di Vigevano.

Le domande non corredate di tutti i documenti e non indirizzate alla Direzione dell'Istituto in Vigevano nel perentorio termine suindicato, si riterranno come non presentate e verranno senz'altro respinte.

La Commissione esaminatrice, presieduta da un delegato del Ministero dell'educazione nazionale, si adunerà presso il Ministero dell'educazione nazionale ove pure avranno luogo le prove di esame.

Il concorso verrà giudicato in conformità delle norme sancite dal regolamento per la istruzione media commerciale 28 maggio 1925, n. 1190.

La nomina avverrà secondo l'ordine della graduatoria.

La nomina sarà fatta per un biennio di esperimento con l'annuo stipendio di L. 9500 lorde di ricchezza mobile, ed aumentabile dopo la nomina definitiva di L. 700 per ogni quadriennio consecutivo fino al massimo di L. 11.600.

Indennità di servizio attivo L. 2100 annue lorde.

Aggiunta di famiglia se ed in quanto dovuta.

Le ore d'insegnamento superiori alle 20 settimanali regolamentari verranno retribuite in conformità della tabella *g*) annessa al R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

Il trattamento economico è però soggetto alla riduzione del 12 % ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena invitato dal Consiglio di amministrazione e dovrà stabilire la sua residenza in Vigevano.

Qualora non si presentasse ad assumere il servizio entro 15 giorni dall'invito, verrà sostituito dal candidato che lo segue nella graduatoria.

Vigevano, addì 20 marzo 1931 - Anno IX.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Ing. EMILIO BASLETTA.

Il segretario:
Avv. Prof. GUIDO AMBROSINI.

(1752)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Revoca del concorso alla Cattedra di chimica tecnologica nella Regia scuola d'ingegneria di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1930-IX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1931, n. 56, e nel Bollettino Ufficiale parte II, del 12 marzo 1931), col quale, tra gli altri, veniva bandito il concorso alla Cattedra di chimica tecnologica nella Regia scuola di ingegneria di Palermo;

Considerato che, con deliberazione del 14 aprile 1931, la Regia scuola di ingegneria di Palermo, in relazione a modificazioni da apportarsi al proprio ordinamento didattico, ha chiesto la revoca dell'anzidetto concorso di chimica tecnologica;

Decreta:

È revocato il concorso alla Cattedra di chimica tecnologica nella Regia scuola d'ingegneria di Palermo, bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1930 - Anno IX.

Roma, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(3048)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.